

TAR Milano 04/11/1998 n. 2528

legge 109/94 Articoli 13 - Codici 11.3

Ai sensi dell'art. 23 D.L. vo 19 dicembre 1991 n. 406 e del D.P.C.M. 10 gennaio 1991 n. 55, le cui norme sono state recepite a livello primario dalla L. 11 febbraio 1994 n. 109, le prescrizioni a carico dei raggruppamenti temporanei di imprese sugli importi minimi di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori non consentono all'Autorità di gara di esercitare in materia autonoma iniziative di aumento degli importi stessi, in quanto questi ultimi devono attestarsi sulla base d'appalto volta per volta in considerazione.